

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3744/85 DELLA COMMISSIONE****del 30 dicembre 1985****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti n. 171/67/CEE e (CEE) n. 616/72 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 <sup>(6)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva dev'essere fissata prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, sul mercato della Comunità, nonché dei prezzi dell'olio d'oliva sul mercato mondiale,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva, volti ad assicurare a detti mercati una situazione di equilibrio ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi o degli scambi,

— l'interesse d'evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che inoltre detta restituzione dev'essere fissata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 171/67/CEE, conformemente ai criteri seguenti:

- prezzi dell'olio d'oliva nelle principali zone di produzione della Comunità,
- corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori,
- spese commerciali e spese di trasporto più favorevoli calcolate dai mercati della Comunità situati nelle principali zone di produzione fino ai porti o ad altri luoghi d'esportazione della Comunità, nonché delle spese commerciali e di resa sul mercato mondiale;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 <sup>(7)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.<sup>(4)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.<sup>(7)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	<i>(ECU/100 kg)</i> Importo della restituzione
15.07 A I (a)	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati : Olio d'oliva : non trattato : Olio d'oliva vergine : in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno per le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione <sup>(1)</sup> , e per le esportazioni verso i paesi terzi	67,00
II (a)	altro : ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 15.07 A I a) o 15.07 A I b), anche tagliato con olio d'oliva vergine : in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno per le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione <sup>(1)</sup> , e per le esportazioni verso i paesi terzi	67,00

<sup>(1)</sup> GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.